Sentenza n. 87/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi	CIRILLO	Presidente
Maria Luisa	ROMANO	Consigliere
Maria Gabriella	DODARO	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al numero del registro di segreteria promosso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni, nella qualità di concessionario alla riscossione per la provincia di Matera, e sui conti giudiziali nn. ***18630, 22191*** e ***23032***, relativi agli esercizi 2019, 2022 e 2023

Nei giudizi di conto riuniti:

1. numero **9193** del registro di segreteria promosso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni, nella qualità di concessionario alla riscossione per la provincia di Matera, sui conti giudiziali nn. ***18630, 22191 e 23032,*** relativi agli esercizi 2019, 2022 e 2023

2. numero **9282** del registro di segreteria promosso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni, nella qualità di concessionario alla riscossione per la provincia di Matera, sul conto giudiziale n. ***23781***, relativo all'esercizio 2023;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

- nella pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2025, con l'assistenza del

Segretario dott.ssa Angela Micele, nessuno comparso per l'agente contabile e per l'Amministrazione interessata e data per letta la relazione del Magistrato incaricato con il consenso dell'Ufficio di Procura in persona del S.P.G. Dr. Adamo PEPE, che ha rassegnato le proprie conclusioni concordando con la relazione integrativa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con **relazione di deferimento n. 102/2025**, depositata in data 29 aprile 2025, iscritta al numero 9193 del registro di segreteria, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto i conti giudiziali epigrafati, redatti Agenzia delle Entrate Riscossione (d'ora in avanti ADER) S.p.a. in qualità di concessionario della riscossione per la provincia di Matera in alcuni esercizi, secondo lo schema seguente:

N. Conto	Oggetto conto	Esercizio	Deposito	Agente contabile
18630	Riscossione entrate provincia MT	2019	25/11/2020	Agenzia delle Entrate- Riscossioni
22191	Riscossione entrate provincia MT	2022	12/07/2023	Agenzia delle Entrate- Riscossioni
23032	Riscossione entrate provincia MT	2023	06/06/2024	Agenzia delle Entrate- Riscossioni

Il Magistrato istruttore rimetteva la causa al Collegio, chiedendo preliminarmente di dichiarare la improcedibilità del giudizio sui conti predetti (depositati in varie date), ovvero, in subordine (ove i conti fossero stati ritenuti procedibili), l'adozione di ogni più opportuno provvedimento interlocutorio o

definitivo ex art. 149 c.g.c.

In particolare, nella relazione si procedeva ad una descrizione generale dei conti, precisando:

a) che le somme oggetto dei conti della riscossione erano "versamenti diretti" dei contribuenti ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 28/1/1988 n. 43 (somme corrisposte spontaneamente all'Erario a titolo di imposte, tasse e contributi, o per versamento unificato tramite F24 o *ex sac* tramite F23);

b) che i conti erano strutturati in cinque sezioni (che dalla lettura degli atti risultano essere: dimostrazione del carico e scarico dei bollettari; riscossioni da contribuenti titolari di conto fiscale e versamento unificato; riscossioni da contribuenti non titolari di conto fiscale; riscossioni da contribuenti per ex SAC; riepilogo generale di riscossioni, rimborsi e versamenti), e corredati da vari documenti (distinte riepilogative da riscossioni, rimborsi e versamenti; quietanze di versamento effettuate alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o ad altri enti; ; copie dei *decreti di tolleranza* adottati dall'Ente creditore e/o dal direttore regionale delle Entrate a norma dell'art. 62, comma 2, e dell'art. 86, comma 5, del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, con i quali si detraevano somme dal "carico" dovuto dell'agente della riscossione, per motivi oltre specificati).

Quindi, la relazione indicava i profili di improcedibilità, evidenziando quanto segue:

a) tutti i conti giudiziali (nn. 18630, 22191 e 23032) erano ritualmente sottoscritti dall'agente contabile, e tutti erano corredati di parificazione ad eccezione del conto ***23032***, cui era stato allegato un separato provvedimento di parificazione della RTS privo di firma digitale (benché recasse la



stampigliatura “firmato digitalmente”);

b) per tutti e tre i conti giudiziali (nn. ***18630, 22191*** e ***23032***), che le partite iscritte nei conti giudiziali in epigrafe potessero afferire a rapporti non ancora definiti nel loro importo, impedendo pertanto la disamina del conto e determinando l’improcedibilità del relativo giudizio, come statuito in giurisprudenza per i conti dei concessionari della riscossione, per i quali sono stati prorogati i termini di presentazione delle dichiarazioni di discarico per inesigibilità dei carichi consegnati all’agente della riscossione (in quanto tale proroga consente all’agente contabile di procedere ancora alla riscossione delle imposte, che quindi non possono essere discaricate).

c) In particolare, secondo tale giurisprudenza (*cfr.* Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenze n. 61/2017, n. 62/2017, n. 73/2017 del 27 febbraio 2017; idem stessa Sezione, sentenza n. 79/2017 del 17 marzo 2017):

- il conto giudiziale non può essere esaminato fin tanto che le sue poste non siano esattamente quantificabili;
- in pendenza del termine perentorio che spetta al concessionario per la presentazione della comunicazione di inesigibilità dei crediti fiscali iscritti a ruolo, necessaria ai fini del *discarico* amministrativo di tali crediti tributari, non riscossi per inesigibilità (termine fissato dall’art.19 d.lgs. 112/1999), non è possibile definire con certezza il *carico*, ovvero l’importo dei crediti non riscossi da imputare come debito al concessionario della riscossione;
- pertanto, attese le reiterate proroghe legali del termine perentorio suddetto (da ultimo, con l’art. 1, comma 253 della legge n.197/2022), i giudizi sui conti giudiziali del concessionario della riscossione presentati in pendenza di tale termine sono improcedibili.



Tuttavia, il Magistrato relatore ipotizzava che si potessero anche ritenere sussistenti i presupposti per procedere all'esame nel merito dei conti indicati, in quanto si trattava di riscossioni effettuate mediante *versamenti diretti* del contribuente e non mediante *ruoli*; di talché i conti giudiziali in epigrafe avrebbero rappresentato partite chiuse, atteso che i residui presenti nella sezione del "carico" sono relativi alle riscossioni degli ultimi giorni dell'anno precedente l'esercizio di competenza del conto e quelli passivi presenti nella sezione "scarico" sono costituiti dai resti da versare nell'anno di riferimento.

d) Con **decreto presidenziale n.113 del 29.4.2025** veniva fissata l'odierna udienza di discussione e si disponeva la comunicazione del provvedimento alla Procura contabile, per le proprie conclusioni, e all'Amministrazione comunale, per la produzione di memorie e/o documentazione e per la notifica all'agente contabile interessato. Con separato decreto presidenziale si procedeva altresì alla **nomina del relatore al Collegio**, nella persona del Presidente medesimo.

2. La Agenzia delle Entrate provvedeva alla **notificazione della relazione e del decreto di fissazione d'udienza all'ADER**, in data 12.5.2025, depositata nel fascicolo informatico il 5.6.2025.

3. In data 23.6.2025 venivano depositate le **conclusioni della Procura Regionale**, dove si chiedeva al Collegio di dichiarare l'improcedibilità dei conti giudiziali, afferenti alle gestioni contabili dell'agente contabile Agenzia delle entrate-Agente della riscossione per la provincia di Matera, con ogni consequenziale pronuncia sulle spese.

4. Infine, in data 25.6.2026 veniva depositata la **relazione dell'organo di controllo della Agenzia delle Entrate**, firmata in data 26.6.2024, nella quale

si evidenziava che la parificazione del conto giudiziale del 2023 (n. ***23032***) era stata regolarmente sottoscritta dalla RTS di Potenza/Matera, allegando a tal fine la nota della Ragioneria dello Stato (che recava la stampigliatura "firmato digitalmente" ed era stata effettivamente sottoscritta con firma digitale del 21.5.2024) con cui veniva trasmesso il conto "debitamente munito del visto di controllo (…) e di parifica di questa Ragioneria Territoriale".

5. Nella **udienza del 8 luglio 2025,** nessuno comparso per l'ADER e per l'Agenzia delle Entrate, e data per letta la relazione, la Procura ribadiva le conclusioni in atti, insistendo per la declaratoria di improcedibilità. Quindi la causa passava in decisione.

6. Con **sentenza-ordinanza n. 47/2025** la Sezione giurisdizionale:

- relativamente al conto giudiziale n.***23032***, dichiarava l'improcedibilità del giudizio di conto, e disponeva che la Segreteria provvedesse all'iscrizione a ruolo, con nuovo numero, del conto ridepositato con la relativa parificazione, per l'esame congiunto con i conti giudiziali 18630 e n.22191;
- relativamente ai conti giudiziali ***18630*** e ***22191*** dichiarava la procedibilità del giudizio di conto e rimetteva gli atti al magistrato istruttore per gli accertamenti di competenza (relativamente ad una serie di questioni pregiudiziali e di merito, indicate in motivazione ed oltre precisate);
- fissava per il deposito della relazione integrativa il 1.11.2025 e rinviava la trattazione del giudizio all'udienza del 16.12.2025;
- demandava alla sentenza definitiva la decisione sulle spese.

7. Il nuovo conto giudiziale (parificato e sottoscritto), avente contenuto analogo a quello dichiarato improcedibile (***n. 23032***), veniva **iscritto ex novo nel Registro di Segreteria** (al ***n. 23781***) e veniva istruito dal Magistrato



relatore congiuntamente ai conti n.18630 e 22191, dichiarati procedibili.

8. All'esito dell'istruttoria, con nuova **Relazione unificata n. 102/2025bis e 160/2025** in data 30.10.2025 il magistrato istruttore riferiva sui conti ancora in esame (n. ***18630***, relativo all'esercizio 2019, e n. ***22191***, relativo all'esercizio 2022) e sul conto parificato iscritto a ruolo con nuovo numero a seguito della declaratoria di improcedibilità dell'analogo conto non parificato (n. ***23781-ex 23032***, relativo all'esercizio 2023), chiedendo di rimettere tutti i giudizi al Collegio nella stessa udienza del 16.12.2025, onde dichiarare la procedibilità di tutti e tre i conti giudiziali in esame (nn.18630, 22191 e 23781-ex 23032, afferenti alle gestioni contabili dell'agente contabile Agenzia delle entrate-Agente della riscossione per la provincia di Matera) e di dichiararne la regolarità con conseguente discarico dell'agente contabile.

In particolare, riferiva di avere proceduto agli accertamenti di cui alla sentenza-ordinanza (con foglio di rilievo SG_BAS-0001036/2025, cui Agenzia delle entrate-Riscossione per la provincia di Matera aveva risposto con Prot. n. 2025-ADERISC-5534085 pervenuta il 24/09/2025 nota di risposta, unitamente agli allegati), riscontrando quanto segue.

8.1. Anzitutto, il magistrato istruttore riteneva potersi superare la **questione di improcedibilità dei conti della riscossione in pendenza dei termini per la presentazione della richiesta di discarico**, comune a tutti e tre i conti giudiziali in esame (n. ***18630,*** n. ***22191***, n. ***23781***) sollevata dalla sentenza-ordinanza n. 47/2025 atteso il dubbio che i conti giudiziali in esame fossero relativi a somme iscritte a ruolo, e quindi potenzialmente improcedibili per indeterminatezza delle poste fino alla definizione della procedura di discarico (definizione non avvenuta in quanto i cui termini per la

presentazione della richiesta di discarico sono stati più volte prorogati). Infatti, dalla risposta dell'amministrazione e dalla documentazione allegata (all. 1, 2, 3, 4) era emerso che le registrazioni concernenti i codici dei capitoli di entrata del bilancio dello Stato segnalati nel predetto foglio di rilievo (codici per i quali non era chiaro se si trattasse o meno di entrate derivanti da somme iscritte a ruolo) erano state fondate sugli accertamenti delle amministrazioni creditrici (donde la correttezza dell'operato dell'Agenzia) e *«… che le stesse afferiscono tutte a Versamenti diretti*» (specifiche indicazioni erano fornite relativamente ai codici tributo 3570/01, 3530/01 e 2319/01). Quindi, secondo il Magistrato istruttore "rappresentando partite chiuse, non sarebbe possibile ritenere applicabile il principio, enucleato in riferimento alle previsioni delle disposizioni speciali in materia di riscossione a mezzo ruolo, secondo cui, fino a quando non siano spirati i termini per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità, il giudizio sui conti degli agenti della riscossione non sia procedibile per impossibilità di esaminare le singole partite del conto giudiziale."

8.2. Il magistrato istruttore riteneva potersi superare anche la **questione del computo del "debito" iniziale e finale,** sollevata dalla sentenza-ordinanza n. 47/2025, che evidenziava la necessità di un apposito accertamento per verificare se le somme indicate nel conto a debito del concessionario della riscossione (all'inizio ed alla fine dell'esercizio) trovassero o meno giustificazione nei "decreti di tolleranza" (provvedimenti riferiti ad ipotesi in cui l'amministrazione autorizza la sospensione della riscossione delle somme, e quindi portati a discarico e detratti dal "debito" del concessionario), dato che l'importo totale di tali decreti (distinto per capitoli) era indicato in tutti e tre i



conti, ma solo il conto dell'esercizio 2019 riportava in apposito elenco e recava in allegato i decreti stessi, a differenza dei conti dell'esercizio 2022 e dell'esercizio 2023.

In particolare, il Magistrato istruttore precisava di avere chiesto il deposito di detti decreti anche per gli esercizi 2022 e 2023 e di avere appreso quanto segue dalla nota di risposta al foglio di rilievo pervenuta dall'AdER.

a) I *decreti di tolleranza* venivano emessi dall'Ente creditore a riduzione del carico complessivo ("versamenti diretti") del concessionario (tenuto all'epoca a riversare tutto quanto dovuto dai contribuenti, in base al principio del "non riscosso per riscosso") in alcune ipotesi, in specie nel caso di rimborsi ai contribuenti (che avevano ottenuto sgravi per tributi indebitamente richiesti su quote ante e postriforma) anticipati dal concessionario della riscossione per conto dell'Erario e portati a compensazione con le somme dovute dal concessionario stesso sui "versamenti diretti" da lui riscossi dai contribuenti (art.62, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 43/1988; artt. 26, commi 1 e 3, e 57-bis d.lgs. 112/1999 e Circolare 97/E del 20 novembre 2001). Altre fattispecie (non riportate in relazione) erano:

- sgravi provvisori (in attesa dell'esame definitivo della domanda di rimborso delle somme anticipate dal concessionario), a fronte della liquidazione delle domande di rimborso ante-riforma (art. 86 comma 5 d.P.R. 44/1988);
- tolleranze concesse per ridurre l'onere dell'anticipazione prevista dall'obbligo del non riscosso per riscosso, quando "particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo" e "l'incidenza di tali tributi è pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali



percepiti dal concessionario nell'anno precedente" (art.62 comma 4 D.P.R. n.43/1988);

- trasformazione al semplice riscosso di ruoli con obbligo ante-riforma in caso di contribuenti assoggettati a procedure concorsuali;
- le somme correlate alle agevolazioni riconosciute dal Fisco ai contribuenti per interventi in aree depresse che hanno dato luogo a tolleranze "speciali";
- le somme oggetto di pignoramento, laddove l'Agente riveste il ruolo di terzo pignorato e la Pubblica Amministrazione il ruolo di debitore esecutato (fattispecie non normata).

b) In altri termini, «*i concessionari prima e gli Agenti della riscossione poi, hanno utilizzato i versamenti cd. ex SAC per recuperare gli importi che volta per volta anticipavano per conto dell'Erario stesso*», anticipi connessi a diverse fattispecie sopra indicate (in particolare la prima, i "rimborsi ai contribuenti per sgravi per indebito su quote ante e post-riforma").

c) Il meccanismo di compensazione era il seguente. Fino al 31.12.1999, la restituzione all'AdER dei rimborsi da essa corrisposti al contribuente veniva effettuata in via transitoria – in attesa di un D.M. (art. 57-bis del d.lgs. n.112/1999) – grazie a provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (decreti di tolleranza) che autorizzavano gli agenti della riscossione a portare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (cd. ex SAC o "versamenti diretti" dei contribuenti), tramite una compensazione in Banca d'Italia. In particolare, l'Agenzia delle Entrate provinciale emetteva il decreto di tolleranza; poi chiedeva all'amministrazione centrale i fondi necessari per



il rimborso (che li metteva a disposizione attraverso un ordinativo di accreditamento a valere su specifico capitolo di spesa del Bilancio dello Stato); quindi accreditava le somme necessarie per la liquidazione delle tolleranze all'AdER (tramite un ordinativo secondario a suo favore su quel capitolo di spesa), incaricando la Banca d'Italia di versare la somma liquidata nell'ordinativo di pagamento su uno specifico capitolo di entrata del Bilancio dello Stato utilizzato dall'AdER (facendo risultare un versamento dell'AdER con i suoi codici di versamento) e commutando l'ordinativo di pagamento in quietanza di versamento. Una volta che il decreto di tolleranza e la quietanza di versamento in Banca d'Italia (ricevuta cartacea) pervenivano all'AdER, questa inseriva i relativi importi nei propri sistemi informativi gestionali facendo risultare le somme come versate dall'AdER (discaricati); alla fine dell'anno <<*i provvedimenti di tolleranza sui riversamenti ex SAC non ancora regolati contabilmente venivano evidenziati sul conto giudiziale VVDD come "differenza a debito – vigenza finale di tolleranza". Il conto giudiziale riportava in allegato tutta la documentazione relativa a tali tolleranze e la relativa parifica asseverava l'esistenza delle tolleranze e la regolarità dell'iter seguito e della documentazione trasmessa dall'AdER*>>.

d) A partire dal 1° gennaio 2020 – venute meno le modalità transitorie previste dall'art. 57-bis del D.Lgs. n. 112/1999 (ex artt. 2 e 4 del Decreto Direttoriale 13 settembre 2019 del MEF in G.U. 13 dicembre 2019, n. 292: All. 5) – la restituzione delle somme anticipate dall'Agente della Riscossione avveniva in modo automatico (senza decreti), in quanto «… *la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati trasmessi da AdER mediante flusso telematico, accredita*» gli importi delle somme rimborsate ai



contribuenti sopra «*le contabilità speciali intestate agli agenti della riscossione e aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria dello Stato*». Conseguentemente, a quanto riferito nella risposta in esame, i conti giudiziali a partire da quello dell'esercizio 2020 in poi non contenevano importi relativi ai decreti di tolleranza per le somme rimborsate, ma solo quelli relativi a richieste di tolleranza non ancora discaricate dall'Agenzia delle Entrate presentate prima del 1.1.2020.

e) Tanto premesso, la nota di risposta dell'AdER riferiva in ordine ai controlli e verifiche da eseguirsi sui conti della riscossione di entrate da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato e in ordine agli obblighi intestati alla stessa Ragioneria, all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate - Riscossione, quale successore nei rapporti giuridici di Equitalia S.p.A., (ex art. 74 r.d. 2440/1923, ex artt. 172, 173 e 174, ex artt. 610 e 618 ed ex artt. 621, 622 e 623 r.d. n. 827/1924, ex art. 39 d.P.R. n.44/1988, obblighi meglio precisati nel Protocollo d'Intesa in data 17.05.2011 tra l'Agenzia delle Entrate, Equitalia S.p.A. e la Ragioneria Territoriale dello Stato), e così concludeva:

- con riferimento al periodo 2016-2017-2018, essendo disponibili i provvedimenti di parifica dei conti relativi agli esercizi 2016-2017-2018, trasmessi in allegato, «…*la parifica ha asseverato, a suo tempo, l'esistenza delle tolleranze che ci occupano e la regolarità dell'iter seguito e della documentazione trasmessa dall'AdER*»;

- per il periodo successivo (ed in particolare con riferimento ai conti in esame, del 2019, 2021 e 2022), «… *considerato che i conti sono stati esaminati, parificati e poi trasmessi alla Corte dei conti, l'Agente della*

riscossione ha assolto tutti gli oneri posti a proprio carico, secondo la vigente normativa e prassi».

8.3. Infine, la relazione riteneva potersi superare anche la **questione relativa alla verifica delle richieste di rimborso dell'agente della riscossione,** sollevata dalla sentenza-ordinanza n. 47/2025, che evidenziava come dalle motivazioni dei "decreti di tolleranza" esibiti in atti emergesse che con essi l'amministrazione finanziaria aveva provveduto proprio sulla restituzione (con interessi) delle somme che il concessionario aveva rimborsato ai privati in forza di sgravi di imposta, determinando il discarico del concessionario della riscossione per la posta relativa: per cui l'accertamento della regolarità del conto presupponeva anche una verifica sulle richieste di rimborso del concessionario.

In particolare, l'AdER aveva allegato i decreti e le istanze di rimborso richieste, riportando nella nota di risposta un prospetto, di seguito riprodotto, che indicava i decreti e i relativi rimborsi per l'esercizio 2019 (conto n.

DECRETO AGE	DATA	ADER RICHIESTA RIMBORSI	DATA	PERIODO	RIMBORSI	INTERESSI 1	TOTALE ISTANZA	INTERESSI 2	TOTALE DECRETO
52681	27/12/2018	33	06/12/2018	01/11/2018-30/11/2018	3.660,23	0,25	3.660,48	0,75	3.661,23
3804	23/01/2019	1	04/01/2019	01/01/2018-30/01/2018	337,14	0,33	337,47	0,13	337,60
3805	23/01/2019	2	09/01/2019	01/12/2018-31/12/2018	83.378,34	14,65	83.392,99	32,89	83.425,88
9693	28/02/2019	3	06/02/2019	01/01/2019-31/01/2019	9.918,32	5,65	9.923,97	4,78	9.928,75
14287	29/03/2019	5	05/03/2019	01/02/2019-28/02/2019	434,91	0,07	434,98	0,22	435,20
14284	29/03/2019	8	05/03/2019	01/02/2019-28/02/2019	1.421,61	0,51	1.422,12	0,72	1.422,84
19705	09/05/2019	10	03/04/2019	01/03/2019-31/03/2019	311,49	0,13	311,62	0,25	311,87
19706	09/05/2019	9	03/04/2019	01/03/2019-31/03/2019	8.205,51	2,92	8.208,43	6,47	8.214,90
20362	14/05/2019	11	06/05/2019	01/04/2019-30/04/2019	7.067,10	3,21	7.070,31	1,55	7.071,86
20368	14/05/2019	13	06/05/2019	01/04/2019-30/04/2019	1,09		1,09		1,09
26187	14/06/2019	14	04/06/2019	01/05/2019-31/05/2019	523.293,34	82,13	523.375,47	114,69	523.490,16
31704	17/07/2019	15	04/07/2019	01/06/2019-30/06/2019	3.178,75	0,84	3.179,59	0,84	3.180,43
31707	17/07/2019	19	04/07/2019	01/06/2019-30/06/2019	2,42		2,42		2,42
									641.484,23

L'AdER aveva altresì depositato un prospetto relativo a decreti emessi nel 2020 su istanze depositate nel 2019, che peraltro evidentemente non rilevano in questa sede in quanto registrati nel conto di gestione 2020 (non oggetto del presente giudizio).

DECRETO AGE	DATA	ADER RICHIESTA RIMBORSI	DATA	PERIODO	RIMBORSO	INTERESSI	TOTALE
4629	04/02/2020	21	04/09/2019	01/08/2019-31/08/2019	475,81	1,59	477,40
4637	04/02/2020	23	03/10/2019	01/10/2019-31/10/2019	9.834,98	22,76	9.857,74
4654	04/02/2020	25	07/11/2019	07/11/2019-30/11/2019	119.689,37	221,15	119.910,52
4663	04/02/2020	20	05/08/2019	01/07/2019-31/07/2019	6.869,50	24,05	6.893,55
5950	12/02/2020	28	05/12/2019	01/12/2019-31/12/2019	7.851,77	8,50	7.860,27
							144.999,48

Dall'esame della documentazione depositata, una delle richieste di rimborso la richiesta di rimborso n.3 del 06/02/2019 (decreto AGE 9693 del 28/02/2019) per € 9.928,75, comprensivo di interessi, non era stata trasmessa. L'AdER ribadiva infine che, venute meno le modalità transitorie di cui all'art. 57-bis del D.Lgs. n. 112/1999, «…*nelle annualità successive al 2020 non sono stati più emessi decreti di tolleranza*».

8.4. Infine, la relazione affermava che era stato effettuato l'esame dei conti in epigrafe e della documentazione allegata, al fine di verificare la correttezza delle poste indicate, procedendo all'esame delle istanze e al riscontro dei relativi decreti di tolleranza. In particolare, per le annualità ancora incise da tali decreti (le cui istanze potevano essere presentate fino a tutto il 2019, vigenti le modalità transitorie di cui all'art.57-bis del d.lgs. n.112/1999), dalla verifica del carico e dello scarico non erano emerse discordanze e, per gli esercizi 2022 e 2023, in cui non stati più emessi decreti di tolleranza, era stato riportato esclusivamente il debito degli esercizi precedenti.

9. Nel contempo, con apposito **decreto presidenziale di fissazione di udienza** in data 30.10.2025 si fissava per la discussione del giudizio n. **9282** sul nuovo conto (n. ***23781***, iscritto ex novo e relativo all'esercizio 2023, già oggetto del conto dichiarato improcedibile, ***e 23032***), la medesima udienza del 16.12.2025, già fissata nella sentenza-ordinanza per il giudizio n. **9192** (sui conti nn.***18630*** e ***22191,*** relativi rispettivamente relativi agli esercizi 2019 e 2022); quindi la relazione unificata del magistrato istruttore sopra citata ed il



decreto presidenziale venivano comunicati all'AdER ed alla Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che il conto giudiziale n. ***23781*** è totalmente sovrapponibile al conto giudiziale n. 23032 (riferito alla gestione della Agenzia delle Entrate-Riscossioni, relativa alle entrate della provincia di Matera del 2023), e premesso che i conti nn. ***18630*** e ***22191*** (riferiti alle gestioni relative, rispettivamente, alle entrate del 2019 e del 2022) sono stati dichiarati procedibili sotto il profilo formale, in via pregiudiziale va esaminata l'ulteriore questione di **procedibilità** dei conti giudiziali in esame, inizialmente sollevata dal magistrato istruttore nella relazione sui conti nn. ***18630*** e ***22191*** e sul conto 23032 (già dichiarato improcedibile con precedente sentenza-ordinanza n. 47/2025, e la cui copia sottoscritta e parificata è stata separatamente iscritta a ruolo) e quindi riferibile anche al conto oggi in esame, n. ***23781.***

Alla luce di quanto precisato e della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-riscossioni, e condiviso dalla ultima relazione del magistrato istruttore sopra citata, benché alcune voci dei conti in esame si riferissero a entrate di dubbia natura, in essi sono riportati importi relativi a fattispecie di versamento diretto del tributo da parte del contribuente, senza iscrizione a ruolo. Pertanto, nelle fattispecie qui in esame non si pone la questione di improcedibilità per indeterminatezza delle poste del "carico" del conto di diritto del concessionario della riscossione, improcedibilità affermata in giurisprudenza in considerazione dell'omessa definizione del "discarico" amministrativo dei soli crediti fiscali "*iscritti a ruolo*" e non riscossi per



inesigibilità (termine fissato dall'art.19 d.lgs. n.112/1999), omissione che deriva dalla ripetuta proroga concessa per legge al concessionario per presentare la comunicazione di inesigibilità (da ultimo, con l'art. 1, comma 253 della legge n.197/2022).

Quindi, anche sotto questo profilo i conti qui in esame (nn. 18630, 22191 e 23781) devono dichiararsi procedibili.

2. Nel **merito**, deve ritenersi superata la **questione del computo del "debito" iniziale e finale,** sollevata dalla sentenza-ordinanza n. 47/2025, che evidenziava la necessità di un apposito accertamento per verificare se le somme indicate nel conto a debito del concessionario (all'inizio ed alla fine dell'esercizio) della riscossione trovassero o meno giustificazione nei "decreti di tolleranza" (provvedimenti che erano riferiti ad ipotesi in cui l'amministrazione autorizzava la non riscossione delle somme – in particolare quando il concessionario aveva rimborsato il contribuente per il pagamento di tributi non dovuti -, e che quindi erano portati a discarico e detratti dal "debito" del concessionario). Infatti, come evidenziato nella medesima sentenza-ordinanza, l'importo disaggregato e totale dei decreti di tolleranza (distinto per capitoli) era indicato in tutti e tre i conti, ma solo il conto dell'esercizio 2019 riportava in apposito elenco i decreti stessi, a differenza dei conti dell'esercizio 2022 e dell'esercizio 2023; ed inoltre si rendeva necessaria una verifica delle istanze di rimborso poste a base di tali decreti (non in atti).

2.1. Secondo la risposta dell'AdER, dal 2020 in poi (data l'eliminazione del c.d. obbligo del non riscosso per riscosso), essendo venute meno le modalità transitorie previste dall'art. 57-bis del D.Lgs. n. 112/1999 (ex artt. 2 e 4 del Decreto Direttoriale 13 settembre 2019 del MEF in G.U. 13 dicembre



2019, n. 292: All. 5), i decreti di tolleranza non venivano più emessi dall'amministrazione, dato che la restituzione delle somme anticipate dall'Agente della Riscossione per conto dell'Erario avveniva in modo automatico (senza decreti di tolleranza), in quanto «… *la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati trasmessi da AdER mediante flusso telematico, accredita»* gli importi delle somme rimborsate ai contribuenti sopra «*le contabilità speciali intestate agli agenti della riscossione e aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria dello Stato*».

Conseguentemente, a quanto riferito nella risposta in esame, i conti giudiziali a partire da quello dell'esercizio 2020 in poi non contenevano importi relativi ai decreti di tolleranza per le somme rimborsate, ma solo quelli relativi a richieste di tolleranza non ancora discaricate dall'Agenzia delle Entrate presentate prima del 1.1.2020.

L'affermazione risulta confermata dalla circostanza che nei conti del 2022 e 2023 (che non riportano l'elenco dei decreti) effettivamente l'importo dei decreti di tolleranza risulta identico all'inizio ed alla fine dell'esercizio. Infatti, nella tabella riepilogativa conto del 2022, e in specie nel "carico", risulta come debito dell'esercizio precedente ("vigenza decreti di tolleranza") un totale di decreti di tolleranza di € 19.981.031,10 (pag. 172), totale identico a quello riportato nelle "risultanze dell'esercizio" come totale a debito a fine esercizio ("vigenza finale di tolleranza") (pag. 175); e nella tabella riepilogativa del conto 2023, e in specie nel "carico", risulta come debito dell'esercizio precedente ("vigenza iniziale di tolleranza") il medesimo totale di decreti di tolleranza di € 19.981.031,10 (pag. 168), anch'esso identico a quello riportato nelle "risultanze dell'esercizio" come totale a debito a fine esercizio ("vigenza

finale di tolleranza") (pag. 171).

Sotto questo profilo, quindi, la questione può ritenersi superata, non essendo richiesta l'esibizione di decreti per gli esercizi 2022 e 2023.

2.2. Inoltre, come già evidenziato nella sentenza-ordinanza, il discarico dell'agente contabile presuppone che l'importo di tali decreti riportato nei conti venga documentato con la esibizione dei decreti emessi e riportati nel conto dell'esercizio 2019 e delle relative richieste di rimborso poste alla loro base. Infatti, anche se tali decreti non sono stati più emessi a partire dal 2020, tuttavia l'importo dei "decreti di tolleranza", riferito agli esercizi fino al 2020, è comunque riportato nel carico anche dei conti successivi; onde il discarico di tutti i conti qui in esame (compresi quelli relativi agli esercizi 2022 e 2023) presuppone tale accertamento.

Orbene, dal conto giudiziale del 2019 risultano emessi nel corso dell'esercizio una serie di decreti di tolleranza, riportati in apposito elenco, per un totale di € 641.484,23 (pag. 146), corrispondente alla differenza tra il carico dei decreti di tolleranza provenienti dagli esercizi precedenti, pari ad € 19.194.547,39 (pag. 209), ed il carico di decreti di tolleranza all'esito dell'esercizio pari ad € 19.836.031,62 (pag. 212) (tra l'altro, con una differenza, tra i decreti di tolleranza vigenti alla *fine* del 2019, e quelli vigenti all'*inizio* del 2022 sopra riportati, di € 144.999,48, pari all'importo dei decreti di tolleranza emessi nel 2020, precisati nella relazione istruttoria sopra riportata).

A seguito della richiesta del magistrato istruttore, sono stati forniti i decreti di tolleranza registrati nel conto nel 2019 a seguito degli incassi (uno solo dei quali emesso a fine 2018) e le richieste di rimborso poste a sostegno di tali decreti, per un importo complessivo di € 641.484,23, come emerge dalle



indicazioni della tabella annessa alla risposta ed alla relazione del Magistrato istruttore. Il Magistrato istruttore ha inoltre riferito che è stato effettuato l'esame dei conti in epigrafe e della documentazione allegata, al fine di verificare la correttezza delle poste indicate, procedendo all'esame delle istanze e al riscontro dei relativi decreti di tolleranza; ed ha precisato che, per le annualità ancora incise da tali decreti (le cui istanze potevano essere presentate fino a tutto il 2019, vigenti le modalità transitorie di cui all'art.57-bis del d.lgs. n.112/1999), dalla verifica del carico e dello scarico non erano emerse discordanze e che, per gli esercizi 2022 e 2023, in cui non erano stati più emessi decreti di tolleranza, era stato riportato esclusivamente il debito degli esercizi precedenti.

2.3. Pertanto, allo stato degli atti, attesa la quadratura dei conti e la correttezza della gestione, può procedersi al discarico dell'agente contabile.

3. Atteso il discarico e la mancata costituzione di difensore, non vi è luogo a provvedere sulle **spese.**

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sui giudizi di conto riuniti, iscritti ai nn. 9193 e 9282:

- dichiara procedibili i conti giudiziali nn. ***18630 22191*** e ***23781***, nei sensi di cui in parte motiva;
- discarica l'agente contabile.
- Nulla per spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Potenza li 16 dicembre 2025.



Il Presidente Estensore

(Dott. Luigi Cirillo)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 31 dicembre 2025

Il Funzionario responsabile

f.to digitalmente

dott.ssa Delia Iannuzzi